

CONSORZIO IRRIGUO BASSA VAL CURONE

REGOLAMENTO PER L'USO DELLE ACQUE DI IRRIGAZIONE

Parte I – Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

Il presente Regolamento ha come scopo quello di disciplinare, nel rispetto delle norme vigenti, l'uso delle acque di irrigazione da parte degli Associati, nel proseguo indicati come utenti, al Consorzio d'irrigazione della Bassa Val Curone, in seguito indicato come Consorzio, che dispone in modo esclusivo delle acque derivabili dal Torrente Curone o dalle altre fonti che si rendessero via via utilizzabili.

Art. 2

Diritto d'irrigazione

Gli utenti, proprietari o comunque coloro che dispongono dei fondi adibiti a qualsiasi coltura e situati nel territorio del Consorzio, avranno diritto ad operarne l'irrigazione nei modi e nei tempi prescritti dal presente Regolamento.

Art. 3

Tipologie di colture

Ai fini dei turni d'irrigazione si distinguono le seguenti categorie di colture:

- frutteti
- colture agroindustriali e officinali
- prati stabili
- colture seminative (mais, barbabietole, nuovi medicinali)
- erba medica

L'elenco sovrariportato indica la priorità con cui verranno irrigati i diversi fondi.

Potranno essere irrigati anche orti e giardini ed altre eventuali colture non menzionate che saranno considerate caso per caso.

Ogni anno entro il mese di marzo gli utenti dovranno inoltrare domanda d'irrigazione dei fondi censiti e notificare ai competenti organi del Consorzio i dati relativi al tipo di colture esistenti. Entro il successivo mese di aprile il Consorzio dovrà pubblicare l'ordine di irrigazione dei fondi nei diversi turni.

Art. 4

Fonti di approvvigionamento

Le fonti di approvvigionamento dell'acqua d'irrigazione sono attualmente due. La prima consiste nella presa sita sul Torrente Curone, a monte dell'abitato di Volpedo in località Pietra Nera, dalla quale mediante il primo tratto della roggia Ligozzo si adduce l'acqua verso l'abitato di Volpedo fino al partitore da cui si diramano le due rogge che si dirigono rispettivamente verso il territorio dei Comuni di Monleale, Volpeggino, Berzano, Castellar Guidobono e Viguzzolo e verso il Comune di Casalnoceto attraverso il territorio del Comune di Volpedo. Il secondo punto di approvvigionamento trovasi a valle dell'abitato di Volpedo in comune di Monleale e consiste nel manufatto che consente la captazione anche di acque sotterranee dal greto del Torrente Curone. Queste acque si riuniscono a quelle scorrenti nella roggia che si dirige verso il territorio dei Comuni di Monleale, Volpeggino, Castellar Guidobono e Viguzzolo.

A queste fonti in futuro se ne potranno aggiungere altre attraverso opere realizzate a cura del Consorzio.

Art. 5

Personale del Consorzio

L'irrigazione sarà effettuata normalmente a cura e spese degli utenti sotto le direttive del personale del Consorzio addetto alla distribuzione e al governo delle acque. Il Consorzio, attraverso apposite convenzioni, potrà avvalersi anche di personale dipendente dagli Enti territoriali siti nell'ambito del Consorzio. Il suddetto personale, che nell'esercizio delle sue funzioni assume il carattere di pubblico ufficiale, potrà impartire ordini e irrogare sanzioni al fine di assicurare che l'irrigazione proceda regolarmente, vengano evitati disperdimenti di acqua e siano osservate le norme del presente Regolamento.

Il suddetto personale si rende responsabile di fronte alla legge per eventuali abusi nei confronti degli utenti.

Art. 6

Ordine di irrigazione dei fondi

L'irrigazione dei fondi censiti si farà, indipendentemente dalla fonte utilizzata, in ordine da sud a nord e da est ad ovest di regione in regione, di appezzamento in appezzamento e non si potrà passare dal un fondo all'altro senza che l'irrigazione del primo sia stata ultimata. L'ordine di irrigazione dovrà essere invertito ogni anno.

Nel caso in cui esistano impianti per l'irrigazione a goccia questa potrà avvenire in un fondo anche contemporaneamente all'irrigazione di altri fondi con altre modalità.

Qualora la disponibilità d'acqua lo consenta potranno essere irrigati contemporaneamente fondi diversi in regioni diverse.

Se un fondo non può essere irrigato quando gli spetta per la presenza di erba falciata mantiene il diritto di essere irrigato prima della fine del turno d'irrigazione in corso.

Art. 7

Modalità di avviso della fornitura d'acqua

Agli utenti che avranno fatto presso il competente organo del Consorzio domanda di fornitura d'acqua verrà dato preventivo avviso verbale del loro turno di irrigazione affinché possano provvedere che l'acqua sia introdotta nel fondo e regolata nel miglior modo possibile. A tal fine coloro che non siano residenti nell'ambito del Consorzio dovranno delegare una persona a cui possa essere dato l'avviso di cui sopra.

Gli utenti che dopo l'avviso non si troveranno sul posto o non avranno mandato persona per ricevere l'acqua e curare in modo attento e continuativo l'irrigazione dei loro fondi perderanno il diritto di irrigare nel turno in corso.

Art. 8

Libretto di distribuzione

Ottenuta l'acqua, ogni utente o chi per esso è tenuto a firmare il libretto di distribuzione che gli sarà presentato da un addetto del Consorzio. In caso di rifiuto gli saranno sospese le ulteriori forniture d'acqua sinchè non sia avvenuta la regolarizzazione del libretto che attesta l'avvenuta distribuzione.

In ogni caso, ai fini della determinazione del canone da riscuotere, fa fede la dichiarazione firmata dell'addetto di cui sopra.

Art. 9

Requisiti per l'ammissione dei fondi all'irrigazione.

Perché abbiano diritto all'irrigazione per scorrimento i fondi dovranno essere livellati con pendenza non inferiore al tre per mille a partire dalla bocca d'immissione e dovranno essere divisi nel senso della loro pendenza da arginelli a distanza non superiore a quindici metri .
Quando l'acqua sarà arrivata a circa 5/6 dal confine del fondo irrigato l'addetto del Consorzio dovrà chiudere l'incastro di immissione.

I fondi che, a giudizio dell'addetto del Consorzio, per difetto di livellazione o per mancanza di idonee bocche di immissione daranno luogo ad eccessivi disperdimenti o consumi d'acqua dovranno essere privati dell'irrigazione finché non siano convenientemente regolarizzati.

I fondi da irrigarsi a pioggia mediante pompe oppure a goccia dovranno essere dotati di attrezzature idonee a rendere il tempo di irrigazione ragionevolmente rapido.

Art. 10

Modalità di presa dell'acqua

I canali di distribuzione delle acque dovranno fornire a ciascun fondo censito una bocca di derivazione che dovrà essere sempre chiusa da un idoneo incastro quando non siano in corso operazioni d'irrigazione del fondo stesso.

Ciascun fondo normalmente dovrà avere una sola bocca d'estrazione a meno che l'estensione dello stesso non renda più opportuno la presenza di più punti di presa per rendere più agevoli o più rapide le operazioni di irrigazione.

Art. 11

Diritto di acquarezzo per le acque sfuggite

Le acque che sfuggono durante l'irrigazione di un fondo possono essere utilizzate per l'irrigazione di altri fondi. Sono però soggette al diritto di acquarezzo anche le irrigazioni eseguite con queste acque di scolo.

Art. 12

Divieto di reiterata od anticipata irrigazione.

In ogni turno è proibita ogni reiterata irrigazione di un fondo come ogni anticipato uso dell'acqua. Si intenderanno gli utenti aver contravvenuto a tale divieto ogniqualvolta si riconosceranno i loro fondi irrigati di fresco senza uso di pozzi o gli stessi utenti siano colti in flagrante.

Parte II - **Manutenzione delle rogge e della rete di distribuzione delle acque.**

Art. 13

Opere a carico del Consorzio, dei Comuni e degli utenti.

Il Consorzio cura la predisposizione e la manutenzione delle opere e dei manufatti necessari all'introduzione delle acque del Curone nella roggia Ligozzo a livello della presa in località Pietra Nera. Si assume altresì il carico dell'annuale spurgo dei tratti di roggia che servono per la distribuzione delle acque nell'ambito del Consorzio stesso fatta eccezione per i soli tratti di attraversamento dei centri abitati il cui mantenimento in efficienza è a carico dei Comuni. Di comune accordo tra il Consorzio e ciascun Comune saranno definiti esattamente i tratti di roggia da prendersi in carico da parte di ciascun Ente. Il Consorzio si assume anche la manutenzione dei fossi e canali in fregio alle strade vicinali nonché la predisposizione degli incastri e dei manufatti necessari all'introduzione delle acque nei fondi degli utenti.

E' invece a cura dei proprietari la pulizia delle sponde da arbusti, canne ed in generale dalla vegetazione annuale nei tratti in cui la roggia, i canali e i fossi attraversano o lambiscono un terreno di proprietà. L'obbligo della pulizia sussiste anche quando il proprietario lambito dalla rete di distribuzione non è interessato al prelievo di acque irrigue e pertanto non ha fatto domanda per l'iscrizione nel registro degli utenti.

Art. 14

Manutenzione d'ufficio della rete

Il Consorzio d'ufficio provvederà a far eseguire la pulizia delle sponde della roggia, dei canali e dei fossi qualora gli interessati cui spetterebbero tali lavori contravvengano alle disposizioni del precedente articolo. Le relative spese sono a totale carico di detti contravventori.

Art. 15

Realizzazione delle prese e censimento degli impianti di pescaggio

E' proibito a chiunque di praticare nella rete di distribuzione nuove prese o derivazione d'acqua per qualsivoglia fine od uso senza che ne abbia prima ottenuto regolare autorizzazione dell'ufficio competente del Consorzio. Tali prese di derivazione potranno essere temporanee o definitive.

Saranno censiti tutti gli impianti esistenti di pescaggio ad uso irriguo dell'acqua scorrente nella rete di distribuzione. I proprietari degli stessi, se vogliono mantenere efficienti gli impianti, saranno considerati nuovi utenti del Consorzio e dovranno osservare il presente regolamento.

Art. 16

Regolamentazione della vegetazione.

I proprietari dei fondi lambiti dalla rete di distribuzione o contigui alle opere idrauliche non potranno piantare nuovi alberi se non alla distanza minima di 3 metri dal ciglio. Il Consorzio avrà

comunque sempre ampia facoltà di ordinare l'abbattimento di quelle piante che, a suo insindacabile giudizio, fossero ritenute di danno alla roggia o alle opere idrauliche. Dovrà essere esempre garantita la possibilità di consentire i regolari lavori di pulizia e manutenzione dell'alveo. I proprietari sono tenuti a garantire che l'eventuale vegetazione secca non ostacoli il regolare flusso delle acque.

Art. 17

Manutenzione tratti coperti.

La manutenzione dei tratti coperti della roggia, con eccezione di quelli contemplati dall'Art. 13, o dei tratti per cui potrà essere ottenuta l'autorizzazione alla copertura, sarà a carico dei proprietari dei fondi interessati. Essi saranno tenuti a provvedere allo spurgo dei tratti coperti e allo smaltimento del materiale di risulta come da indicazioni degli addetti del Consorzio

Allo stesso obbligo sottostaranno tutti coloro che in qualsiasi modo avranno ingombrato o reso più gravoso lo spurgo della roggia. In difetto di ripristino provvederà il Consorzio a loro maggiori spese.

Art. 18

Chiusura degli incastri.

Onde evitare inconvenienti ed abusi, tutti gli incastri dovranno essere dotati di sistemi di chiusura. Le chiavi dovranno essere tenute dai proprietari interessati e dal personale del Consorzio. I Comuni dovranno custodire le chiavi di quegli incastri che sono importanti per evitare danni alla comunità in caso di piena. Di comune accordo tra i Comuni interessati ed il Consorzio saranno identificati tali incastri e saranno stabilite le modalità di sorveglianza.

Art. 19

Obblighi degli utenti.

Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di sgrondo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade. Essi sono perciò tenuti:

- 1) a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in stato tale da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro del fosso stesso;
- 2) a mantenere i fossi e i canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi materiale che possa impedire il regolare flusso delle acque;
- 3) conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi e a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo nell'eventualità che esse siano modificate,
- 4) a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative al libero flusso delle acque.

Qualora l'incuria o eventuali modificazioni delle sistemazioni agrarie avessero determinato la riduzione della portata dei fossi, è fatto obbligo ai conduttori dei terreni interessati di ristabilirne l'ampiezza e la profondità necessarie al libero flusso delle acque.

In caso di inosservanza parziale o totale delle presenti prescrizioni è piena facoltà del Consorzio di accedere ai fondi e provvedere al ripristino dello stato preesistente con l'addebito delle spese sostenute, maggiorate dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 20

Regolamentazione del flusso delle acque.

Il normale flusso delle acque nei canali o fossi in fregio alle strade comunali o vicinali non può in alcun modo essere ostacolato dai conduttori dei terreni lambiti, ancorchè essi non siano utenti del Consorzio o non interessati all'irrigazione. In caso di violazione, il Consorzio potrà applicare le sanzioni previste dal presente regolamento.

La realizzazione di canali e fossi lungo le strade interpoderali, il loro uso e la loro manutenzione è regolata esclusivamente da specifici accordi tra i proprietari dei terreni interessati o tra i conduttori dei terreni da essi delegati.

Art. 21

Servitù degli utenti.

Per l'esecuzione delle opere necessarie alla costruzione e gestione della rete di distribuzione gli utenti sono soggetti alle necessarie servitù di passaggio, di deposito materiali, di scavi e di getto di spurgo.

Art. 22

Manufatti di accesso ai fondi.

Per l'accesso ai fondi prospicienti la roggia, i canali e i fossi dovranno essere costruiti ponti in muratura o con tubi in cemento senza che possa essere ristretta la luce dei corsi d'acqua. I manufatti dovranno avere le caratteristiche indicate dal Comune competente per quanto riguarda la roggia e dal Consorzio per i restanti corsi d'acqua. E' esplicitamente vietata la formazione anche momentanea di passaggi con terra, fascine o quant'altro possa ostacolare il libero corso delle acque nella rete di distribuzione.

Parte III . **Amministrazione e governo delle acque.**

Art. 23

Governo delle acque.

Le acque d'irrigazione, dal momento dell'immissione nella rete di distribuzione, sono amministrate e governate dal Consorzio. I manifesti ed avvisi al pubblico sono emanati dal Presidente del Consorzio che ha facoltà di stabilire diverse e più opportune modalità di avviso. Il Presidente adotta gli atti necessari per la conduzione ed amministrazione del Consorzio.

Art. 24

Servizio di acquarezzo.

Al servizio di acquarezzo sovrintende il Presidente del Consorzio o un suo delegato. Nell'esercizio di tali funzioni essi impartiscono le direttive al personale preposto, vigilano sullo svolgimento del servizio e adottano i provvedimenti previsti dal presente regolamento .

Sono fatte salve le possibilità di controllo e di accertamento delle violazioni da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria previsti dall'art. 221 del Codice di Procedura Penale secondo le attribuzioni.

Art. 25

Incarichi del personale del consorzio

Il Consorzio provvede al servizio di distribuzione delle acque mediante apposito personale fisso o stagionale, scelto anche tra quello indicato dall'Art. 5, che dovrà essere incaricato, in base ai diversi livelli di responsabilità e competenza funzionale, di

- a) sorvegliare e promuovere l'esatta osservanza del presente regolamento;
- b) ispezionare le prese, i canali e i manufatti di derivazione delle acque nell'ambito del Consorzio;
- c) proporre le opere da eseguirsi e vigilare sulla loro esecuzione nonché suggerire i provvedimenti da adottare nell'interesse del servizio;
- d) provvedere alla regolare tenuta dei registri di acquarezzo e provvedere alla contabilità dei lavori eseguiti;
- e) compilare ed emettere i ruoli per le somme dovute al Consorzio a parte degli utenti;
- f) disporre la regolare distribuzione dell'acqua, sorvegliare che essa avvenga nel modo disposto, perlustrare diligentemente i corsi d'acqua ed i fondi irrigui per avere certezza che l'uso dell'acqua si pratichi dagli utenti nel modo stabilito e non altrimenti;
- g) accertare le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento e proporre le sanzioni da adottarsi da parte del Presidente del Consorzio.

Parte III . **Uso delle acque e diritti di acquarezzo**

Art. 26

Divieto d'irrigazione agli utenti non in regola.

Gli utenti che non avranno ottemperato alle disposizioni degli Artt.19, 21 e 22 del presente regolamento oppure non avranno eseguito tutte le opere che saranno ravvisate necessarie da parte del Presidente del Consorzio per il buon uso delle acque non potranno far uso delle medesime nell'anno corrente e in quelli successivi fino a quando non avranno regolarizzato la loro posizione.

Art. 27

Divieto d'usare acque di fogna.

E' vietato l'uso di acque provenienti dalla fognatura comunale o da scarichi privati per l'irrigazione degli orti o delle colture agroalimentari.

Art. 28

Autorizzazione all'uso delle acque e accertamento veridicità delle dichiarazioni.

A seguito delle comunicazioni di cui all'Art .3, i turni di irrigazione saranno disposti dal Presidente del Consorzio che, tramite il personale addetto, autorizzerà di volta in volta l'uso delle acque per ciascun fondo.

Il Consorzio si riserva la facoltà di procedere in qualunque momento all'accertamento della veridicità di quanto dichiarato nella domanda annuale d'uso delle acque e di adottare i provvedimenti conseguenti in caso di dichiarazioni non veritiere.

Art. 29

Pagamento dei diritti di acquarezzo e tariffe.

Tutti gli utenti dovranno ogni anno, entro il termine fissato dagli organi del Consorzio e secondo le modalità via via adottate, corrispondere allo stesso i diritti di acquarezzo stabiliti secondo le tariffe in vigore e rimborsare le spese a loro carico per le opere eseguite dal Consorzio.

Le tariffe devono essere stabilite dagli organi del Consorzio secondo i criteri fissati dal presente regolamento.

I diritti di acquarezzo sono composti da una quota fissa, uguale per tutti gli utenti e da una quota variabile in funzione della tipologia del fondo irrigato e della sua superficie, del tipo di coltura e delle modalità di irrigazione.

Le tariffe, riferite all'unità di superficie, per l'irrigazione di orti e giardini devono essere opportunamente maggiorate rispetto a quelle stabilite per le colture di cui all'Art. 3.

Le tariffe per l'irrigazione a pioggia o a goccia devono essere ridotte di almeno il 25 % rispetto a quelle previste per l'irrigazione a scorrimento.

Per i fondi situati al di fuori dell'ambito del Consorzio ed eventualmente irrigati con acque provenienti dal sistema irriguo del Consorzio stesso è addebitato al conduttore un canone fisso per deviazione acqua stabilito dagli organi del Consorzio.

Saranno privati dell'uso dell'acqua quei fondi i cui conduttori non abbiano al momento ancora corrisposto le somme dovute per l'anno precedente.

Art.30

Ruolo di riscossione.

Il personale del Consorzio predisporrà un ruolo per la riscossione dei diritti di acquarezzo che, approvato dagli organi competenti, diverrà esecutivo.

Art.31

Diritti di rivalsa da parte del Consorzio

Per i diritti di acquarezzo e per le spese a carico degli utenti a norma del presente regolamento il Consorzio avrà diritto di rivalsa nei confronti dei proprietari o di chi detenga a qualunque titolo i fondi che usufruiscono del servizio di irrigazione. Eguale diritto gli competerà per le sanzioni conseguenti alle violazioni delle norme del presente regolamento, per il rimborso spese da caricarsi agli utenti o per il risarcimento di eventuali danni causati alle opere del Consorzio.

Art.32

Ammontare delle sanzioni.

Il Consiglio del Consorzio, su proposta del Presidente, determina l'ammontare delle sanzioni conseguenti alla violazione delle singole norme contenute nel presente regolamento e comminabili ai sensi della vigente legislazione. Per fatti che arrechino particolare nocumento al Consorzio, al suo funzionamento o alle sue strutture è fatta salva la possibilità di stabilire di volta in volta l'ammontare della somma da richiedersi a titolo di risarcimento a quanti hanno causato tali fatti.

Parte V . Disposizioni transitorie

Art.33

Gestione provvisoria

In considerazione del fatto che il funzionamento del Consorzio è in fase di sperimentazione, nel corso dell'anno 2005 fatti e situazioni non facilmente prevedibili o programmabili potranno essere affrontati con i provvedimenti che si riterranno idonei, anche in deroga alle norme del presente regolamento, senza che gli utenti possano accampare pretese di sorta.

Le scadenze di cui all'Art. 3 per l'anno 2005 non saranno tenute in considerazione. Viene lasciata al Presidente del Consorzio o a persone da lui delegate la facoltà di stabilire i turni d'irrigazione per lo stesso anno e la gestione della distribuzione agli utenti, sulla base delle domande pervenute, dell'acqua disponibile.

Per lo stesso anno 2005 la quota fissa del canone d'irrigazione è fissata in euro cinque per ciascun utente aumentata di una somma pari a euro 0,50 per ogni pertica o frazione di pertica di terreno censito. La quota variabile viene determinata secondo i seguenti parametri:

Irrigazione a scorrimento :

per le categorie di colture elencate nell'art. 3	euro	per pertica o frazione
per orti fino a 1000 mq	euro	per ogni irrigazione
per orti oltre 1000 mq	euro	“
per giardini fino a 1000 mq	euro	“
per giardini oltre 1000 mq	euro	“

Art.34

Esecutività del regolamento.

Il presente regolamento, approvato dai competenti organi del Consorzio, diventerà esecutivo dopo la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio di ciascun Comune situato nell'ambito del Consorzio.

Art. 34

Modifiche al regolamento

Le modifiche al presente regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio a maggioranza di due terzi dei Componenti il Consiglio e ratificate a maggioranza dall'Assemblea degli utenti